



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE "MATTEO RIPA"

Piazza Matteo Ripa, 1 – 84025 – EBOLI (SA)

Tel.0828 328155 – E-mail: saic88900p@istruzione.it – web: www.icmatteoripa.edu.it

DISTRETTO 57 – AMBITO 26-C.M. SAIC88900P- Auton.135 –cod. Aut. SA 3K5 – C. F. 91027510659 – Codice univ. fatt. **UFOSY7**

Protocollo per la somministrazione di farmaci a scuola

VISTO il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, concernente “attuazione dell’articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento per l’Autonomia scolastica;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il documento “Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, predisposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca d’intesa con il Ministero della salute;

VISTA la delibera della Giunta Regionale, n. 257 del 02/05/2018 – BURC Regione Campania: Schema di convenzione “Tutela e sostegno agli studenti con patologie diabetiche ed altre patologie croniche in contesti extra-familiari educativi o scolastici in Regione Campania”;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da adottare prassi uniformi all’interno dell’Istituto Comprensivo “Ripa” di Eboli, facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e raccomandazioni sopra indicate;

PREMESSO CHE

1. L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all’attenzione delle Istituzioni e delle Associazioni delle famiglie;
2. La presenza di tali situazioni richiama l’attenzione dell’Istituzione scolastica a tutelare la salute ed il benessere dell’alunno e pone la necessità urgente di predisporre un protocollo il più possibile condiviso tra le varie componenti scolastiche ed i soggetti coinvolti nella tutela della salute;

VALUTATO CHE

1. L’intervento sugli alunni che esigono la somministrazione di farmaci è autorizzabile solo come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;

2. Tale attività di intervento rientra in un protocollo terapeutico stabilito dai sanitari la cui omissione può causare danni alla persona;

3. La prestazione dell'intervento viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

TITOLO 1

Criteria adottati per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico

Art. 1

Autorizzazione da parte dei Medici

- I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;

- L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso. Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

1. L'assoluta necessità;

2. La somministrazione indispensabile in orario scolastico;

3. La non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;

4. La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Inoltre l'autorizzazione deve contenere in modo chiaro e leggibile:

1. Nome e cognome dello studente;

2. Nome commerciale del farmaco;

3. Indicazione del fatto che trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;

4. Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola);

5. Dose da somministrare;

6. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;

7. Durata della terapia.

La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

TITOLO 2

Somministrazione di farmaci in orario scolastico a seguito di cure di durata prestabilita

Art. 2

Il Dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, autorizza l'accesso a scuola dei genitori/del personale medico/paramedico da essi delegato, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del farmaco. In alternativa la famiglia con apposita richiesta può avvalersi del personale della scuola. Il Dirigente scolastico acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all'art.1, valutata la fattibilità organizzativa:

- Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;
- A sua discrezione, autorizza il personale disponibile alla somministrazione dei farmaci;
- Se si ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico, tenuto dal medico che ha redatto l'autorizzazione secondo l'art. 1.

TITOLO 3

Somministrazione di farmaci al bisogno in orario scolastico in occasione della comparsa di specifiche sintomatologie

Art. 3

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all'art.1, valutata la fattibilità organizzativa,

- Acquisisce la disponibilità del personale scolastico a somministrare i farmaci;
- Autorizza il personale disponibile alla somministrazione dei farmaci;
- Organizza un incontro formativo con i genitori ed il personale scolastico tenuto dal medico che ha redatto l'autorizzazione secondo l'art. 1 per definire un Piano Individuale di Intervento.

TITOLO 3

Art. 4: Gestione dell'emergenza

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nell'immediato, come da Regolamento d'Istituto.

Art. 5: Durata dell'autorizzazione del Medico e della Famiglia

L'autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento indicata dal Medico o per un anno scolastico nel caso di interventi al bisogno in occasione della comparsa di specifiche sintomatologie.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Natalino
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993